

STATUTO
della "ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CALABRIA – ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO – OGGETTO

Art.1) Denominazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (di seguito, "Codice del Terzo settore" o "CTS"), è costituita un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CALABRIA – ETS"**, in sigla "A.M.A. Calabria – ETS" o "AMA Calabria – ETS" (di seguito, "Associazione").
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito, "Statuto"), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.
3. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2) Sede

1. L'Associazione ha sede in Comune di Lamezia Terme. Il mutamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica dello Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art.3) Durata

1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art.4) Scopo e Oggetto

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e segnatamente per la diffusione e formazione culturale dello spettacolo dal vivo e riprodotto, promozione ed attuazione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e turistico e del paesaggio, in particolare, calabrese, nonché della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, mediante lo svolgimento in via esclusiva, ed in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale, e segnatamente:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*art.5, lett.d), CTS*);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (*art.5, lett.f), CTS*);
 - formazione universitaria e post-universitaria (*art.5, lett.g), CTS*);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*art.5, lett.h), CTS*);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore (*art.5, lett.i), CTS*);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*art.5, lett.l), CTS*).
2. L'Associazione svolge la propria attività, in particolare, nei settori della promozione della cultura e dell'arte, ricerca scientifica di particolare interesse socio-culturale,

istruzione, formazione, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e paesaggistico, spettacolo e tempo libero, incluse la gestione di strutture teatrali e di ogni altra forma di spazi destinati allo spettacolo dal vivo e riprodotto.

Pertanto, l'Associazione ha il compito di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, nel rispetto delle norme di legge *pro tempore* vigenti:

a) organizzare, anche a fini turistici per promuovere l'immagine della regione e dell'Italia, eventi di spettacolo dal vivo di qualsiasi genere, tendenza ed epoca storica (a solo titolo di esempio non esaustivo: concerti di musica classica, jazz, leggera, pop, rock ed etnica, rappresentazioni teatrali, di danza, circo) in sale pubbliche e private e nelle scuole previa autorizzazione delle autorità competenti;

b) attuare concorsi musicali nazionali ed internazionali istituendo, se possibile, a favore dei concorrenti meritevoli premi, borse di studio e offrendo agli stessi soggiorni turistici e incentivazioni varie;

c) realizzare attività di ricerca musicologica, attività editoriale e discografica, nonché attività sperimentale di studio e di specializzazione musicale, teatrale e coreutica con l'apertura di scuole e l'organizzazione di corsi, master class, convegni, seminari, tavole rotonde, mostre, dibattiti e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera c) e sempre per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Associazione;

d) realizzare corsi di formazione e di aggiornamento destinati al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado di concerto con organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati, statali, regionali, università, conservatori, istituti musicali, scuole di teatro e di danza, nonché attività didattica per gli allievi delle scuole di cui sopra;

e) realizzare attività didattica rivolta allo sviluppo delle giovani generazioni, inclusa la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) realizzare attività di orientamento, di formazione professionale e di alta formazione e specializzazione rivolta a giovani in possesso di titoli specifici (diploma e/o laurea) finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Unione Europea, nonché da istituzioni e fondazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali;

g) tenere rapporti con gli organi statali, regionali, locali, altri enti, fondazioni ed associazioni pubbliche e private aventi la sede anche all'estero, nonché con la Unione Europea e stati esteri;

h) organizzare viaggi e soggiorni turistico-culturali;

i) promuovere e sviluppare la biblioteca e la nastroteca esistente anche con il supporto delle più moderne tecnologie e istituire una cineteca;

j) favorire la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso la gestione di sale cinematografiche e l'organizzazione di attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva anche con la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale.

3. In via secondaria e strumentale e secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, CTS, l'Associazione può svolgere "attività diverse" da quelle sopra elencate che si reputino utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, tra le quali lo svolgimento di attività organizzativa per conto terzi e/o attività commerciale non continuativa, inclusa la gestione di bar e bookshop all'interno di eventuali strutture teatrali gestite i cui proventi siano destinati esclusivamente al sostegno delle attività dell'Associazione.

4. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari,

nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

TITOLO II

SOCI – PATRIMONIO – STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art.5) Soci e Categorie di Soci

1. I soci possono essere di ogni nazionalità e si distinguono in:

- "Soci Fondatori": coloro che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che, trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione all'Associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dall'Assemblea;
- "Soci Ordinari": le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammessi dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno due soci fondatori, con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti;
- "Soci Sostenitori": coloro che versano all'Associazione contributi speciali e sono nominati, a domanda, dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti;
- "Soci Onorari": personalità che, per particolari meriti acquisiti nei campi culturali di attinenza dell'Associazione, vengano elette dall'Assemblea con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti. La nomina diviene definitiva dopo l'accettazione da parte dell'interessato;
- "Soci Enti": le istituzioni che, previa richiesta corredata dalle informazioni indicate nel regolamento, formulata a norma di legge, e dietro presentazione di almeno due soci fondatori, vengano ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti. Per i Soci di tale categoria saranno, all'atto dell'ammissione e su indicazione degli enti interessati, stabiliti i rappresentanti di cui ciascuna istituzione ha eventualmente diritto nell'ambito dell'Assemblea. L'attività dei Soci Enti è disciplinata da un apposito regolamento.

2. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per le cause previste dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Art.6) Requisiti e modalità di adesione

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; quest'ultimo, entro i successivi trenta giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro trenta giorni. Nel caso in cui consigliere delegato dovesse decidere per la non

ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

7. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art.7) Diritti dei Soci

1. Ogni socio, purché regolarmente iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a/r o a mezzo p.e.c. con un preavviso minimo di quindici giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art.8) Doveri dei Soci

1. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art.9) Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per morte o estinzione, recesso, esclusione o decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale o per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia, ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva

della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. La cessazione del rapporto associativo non attribuisce in nessun caso il diritto al rimborso della quota associativa annuale versata e di qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuati all'Associazione, né estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di cessazione del rapporto, ivi compreso quello al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale opera la cessazione.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art.10) Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Parimenti, durante la vita dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, e vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla vigente normativa in materia o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art.11) Fondi e finanziamenti

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2,

CTS.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.12) Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente del Consiglio Direttivo (di seguito, anche "Presidente");
- d) Segretario del Consiglio Direttivo (di seguito, anche "Segretario");
- e) Tesoriere;
- f) Organo di Controllo, se obbligatoriamente o facoltativamente nominato dall'Assemblea;
- g) Revisore Legale, se obbligatoriamente o facoltativamente nominato dall'Assemblea.

Art.13) Requisiti generali delle cariche elettive

- 1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e salva l'attribuzione di compensi individuali in favore dei componenti dell'Organo di Controllo e/o di Revisione Legale comunque nei limiti ammessi dall'art.8, CTS.
- 2. L'appartenenza agli Organi dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.
- 3. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato o, se sopravvenuta, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.
- 4. Restano salve ulteriori cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge o dal presente Statuto.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

Art.14) Principi generali

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è organizzata e si svolge con metodo collegiale nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i Soci.

Art.15) Attribuzioni

- 1. L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto o comunque reputato opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio d'esercizio ed altresì il bilancio sociale, quando la redazione di quest'ultimo sia prevista o comunque reputata opportuna dal Consiglio Direttivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sui ricorsi in materia di esclusione dei Soci;
 - f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - g) approva i regolamenti interni e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- i) delibera sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) delibera sull'attribuzione della qualifica di socio fondatore.

Art.16) Convocazione

1. L'Assemblea è convocata:
 - in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
 - in via straordinaria, per l'apertura di nuove sedi e sezioni, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione delle delibere di fusione, scissione e trasformazione;
 - in ogni caso, quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito a Soci, Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima della adunanza, a mezzo posta elettronica (con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione), inviata agli indirizzi previamente comunicati e risultanti rispettivamente dal libro soci ovvero dall'atto di accettazione della carica.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno, e l'indicazione di luogo (nella sede o altrove), data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art.17) Quorum costitutivi e deliberativi

1. Salva la diversa previsione, l'Assemblea:
 - è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti;
 - delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Per le delibere aventi ad oggetto l'apertura di nuove sedi e sezioni, le modificazioni statutarie, le operazioni di fusione, scissione o trasformazione nonché l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea:
 - è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto;
 - delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.
3. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Soci, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.18) Intervento e voto in Assemblea

1. Nelle assemblee hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci se il numero degli associati è inferiore a cinquecento.
3. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria

di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art.19) Svolgimento della riunione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano fra i membri presenti del Consiglio Direttivo, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare per la singola adunanza il proprio presidente.

2. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese (per appello nominale, alzata di mano o acclamazione), tranne che nei casi di nomina delle cariche sociali ed in ogni altro caso in cui il voto segreto venga richiesto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti o sia ritenuto opportuno dal Presidente.

5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

6. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

TITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20) Composizione, nomina e durata

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; è nominato dall'Assemblea, ed è composto da cinque membri scelti fra i soci, di cui almeno tre fra i Soci Fondatori.

2. Fermo quanto previsto all'articolo 13, non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo determina la decadenza del Consigliere assente dalla carica.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

5. I Consiglieri sono rieleggibili.

6. In caso di cessazione di un Consigliere dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio

Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, venga invece meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In tal caso, i Consiglieri rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri: a) il Presidente; b) il Tesoriere; c) il Segretario.

Art.21) Attribuzioni

1. Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei Soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun Socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art.22) Poteri e deleghe

- 1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.
- 2. Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
- 3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
- 4. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.23) Riunioni del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo

di Controllo.

2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
4. Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
7. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora particolari esigenze lo richiedessero, possono essere invitati, senza diritto di voto, i responsabili o presidente delle sezioni, il Tesoriere, il Direttore Artistico, consulenti esterni e personalità di rilievo nei campi di attività dell'Associazione.

Art.24) Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, e precisamente tra i Soci Fondatori eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art.20, comma 1.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Art.25) Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Al Tesoriere spetta di:
 - curare, di concerto con il Presidente, la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e, a tal fine, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione, quietanzando disgiuntamente mandati o assegni di conto corrente bancari intestati all'Associazione, emettendo ed incassando assegni, mandati di pagamento ed ordini di pagamento intestati all'Associazione;
 - mantenere aggiornati i libri contabili;
 - predisporre quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

Art.26) Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Egli coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
3. Di concerto tra loro, il Segretario e il Presidente curano la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo che sia richiesto l'intervento di un notaio.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE

Art.27) Composizione, nomina e durata

1. Qualora la nomina di un Organo di Controllo sia obbligatoria per legge o sia autonomamente decisa dall'Assemblea, lo stesso è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, i componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, cod.civ.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Costituiscono inoltre cause di impedimento alla nomina quelle previste all'art.2399, cod.civ..
4. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della fun-

zione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. L'Organo di Controllo scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Art.28) Attribuzioni

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231/2001, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti, in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale.

4. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art.29) Riunioni dell'Organo di Controllo

1. In caso di Organo di Controllo collegiale, il funzionamento è regolato dalle norme previste in materia di Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.

2. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art.30) Revisione legale

1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo quanto previsto dall'art.28, comma 3.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – SCRITTURE CONTABILI

Art.31) Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha durata annuale, con inizio in data 1° gennaio e termine in data 31 dicembre di ogni anno.

Art.32) Bilancio d'esercizio

1. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.33) Scritture contabili

1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile pro tempore vigente.

TITOLO VIII

ESTINZIONE E SCIoglimento

Art.34) Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea validamente costituita a norma del presente Statuto.

2. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche sulla destinazione del patrimonio sociale a norma del presente Statuto e della normativa applicabile pro tempore vigente.

Art.35) Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36) Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.